

Prestazioni sociali presso Raiffeisen



Pagamento del salario in caso di assenza del collaboratore

I collaboratori che si assentano a causa di inabilità al lavoro o di servizio militare, di protezione civile o di vigile del fuoco ricevono il seguente pagamento del salario:

- **Malattia**

100% del salario AVS per una durata massima di 730 giorni per ogni malattia. Quale introito assicurato determinante vale l'ultimo salario percepito prima della malattia.

- **Infortunio**

100% del salario AVS fino al recupero della capacità lavorativa, fino alla percezione di una rendita di invalidità, fino al decesso della persona infortunata o in caso di fine del rapporto di lavoro.

- **Servizio militare, di protezione civile o di vigile del fuoco**

Durante il servizio militare obbligatorio svizzero, i collaboratori ricevono lo stipendio pieno. Per tutti i servizi militari di durata superiore a 4 settimane (ad es. scuola reclute, scuola aspiranti, ecc.) e altri servizi equivalenti, il datore di lavoro versa:

- ai collaboratori con obbligo di assistenza il 90% del salario mensile
- ai collaboratori senza obbligo di assistenza l'80% del salario mensile
- ai militari in ferma continuata generale con obbligo di assistenza il 90% del salario mensile
- ai militari in ferma continuata generale senza obbligo di assistenza l'80% del salario mensile

L'indennità per perdita di guadagno è a carico del datore di lavoro. La carta IPG deve essere consegnata prontamente.



Assicurazione infortuni, malattie e dell'indennità giornaliera per malattia

I collaboratori di Raiffeisen Svizzera sono assicurati contro le conseguenze di infortuni professionali e non professionali e contro la perdita di salario in caso di malattia.

Sono assicurati contro gli infortuni non professionali i collaboratori con orario di lavoro settimanale di almeno 8 ore. I collaboratori assunti per una durata di almeno 3 mesi beneficiano di un'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia. Il trattamento medico e la degenza ospedaliera sono assicurati privatamente in caso di infortuni professionali e non professionali. Per una panoramica dettagliata si rimanda al promemoria separato. La quota di premio del collaboratore attualmente è dello 0.5% del salario lordo.

Per le spese di cura in caso di malattia, il collaboratore deve stipulare autonomamente un'assicurazione presso una cassa malati. Inoltre, può aderire a una delle assicurazioni malattia con cui Raiffeisen Svizzera ha stipulato contratti collettivi (CSS, AXA, Helsana, SWICA, ÖKK, Sanitas). I contratti collettivi sono previsti solo per le assicurazioni complementari, non per l'assicurazione di base.

Cassa pensioni

Le prestazioni previdenziali della nostra Cassa pensioni nel settore bancario sono buone. In confronto ad altri datori di lavoro offriamo una previdenza del personale ben al di sopra della media. Offriamo sempre soluzioni innovative che si adattano regolarmente ai nuovi sviluppi sociali.

La Cassa pensioni assicura salari annui sopra la soglia d'entrata prevista per legge (piano di base) e bonus (piano bonus) fino al massimo stabilito per legge. I collaboratori possono scegliere ogni anno, nel piano di base, tra le scale dei contributi base, standard e plus. Nell'anno di entrata si applica sempre la scala standard. Ulteriori informazioni sulla Cassa pensioni sono disponibili su: raiffeisen.ch/cassa-pensioni.